

LINEE GUIDA PER L'ADOZIONE E LA GESTIONE DI MISURE APPROVATE NELL'AMBITO DELL'ACCORDO PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' DEL SISTEMA LOMBARDO FRA REGIONE LOMBARDIA E SISTEMA CAMERALE LOMBARDO

Sommario

Premessa	1
1. Finalità	3
2. Oggetto e ambito di intervento	3
3. Soggetti	4
4. Soggetto Attuatore delle misure	4
5. Il Responsabile di procedimento	5
6. Azioni	5
7. Trasparenza	6
8. Copertura finanziaria, trasferimento risorse, erogazione dei contributi	6
9. Semplificazione e gestione dei Bandi	9
10. Monitoraggio e Rendicontazione	9
11. Controlli	11
12. Aiuti di Stato	12
13. Appalti	12

Premessa

L'Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e il Sistema camerale Lombardo, approvato con DGR 18/12/2023, n. XII/1536, è approvato ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

L'Accordo sottoscritto in data 13 febbraio 2024, come previsto all'articolo 7, ha durata quadriennale e copre la XII^o legislatura regionale, con decorrenza dal 1^o gennaio 2024 e scadenza al 31 marzo 2028.

Con il d.lgs. 25/11/2016 n. 219 è stata modificata la L. 29/12/1993, n. 580 "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" specificando alla lettera g dell'art. 2 relativo ai compiti e alle funzioni che le Camere di commercio, singolarmente o in forma associata, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, svolgono anche attività (ferme restando quelle già in corso o da completare) oggetto di convenzione con le regioni ed altri soggetti pubblici e privati stipulate compatibilmente con la normativa europea.

Di fatto, la norma rafforza lo strumento dell'Accordo di collaborazione già in essere con le Camere di Commercio lombarde anche tramite la forma associativa Unioncamere Lombardia.

Anche il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 7 marzo 2019 "Ridefinizione dei servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale", nell'individuare le funzioni promozionali che le Camere di Commercio sono tenute a svolgere in modo prioritario, ha scelto tematiche rientranti pienamente negli ambiti di intervento dell'Accordo di collaborazione quali "Iniziativa a sostegno dei settori del turismo e della cultura", "Iniziativa a sostegno dello sviluppo d'impresa" e "Qualificazione delle imprese, delle filiere e delle produzioni" conferma la piena titolarità della collaborazione.

La modifica della L. 580/1993 si aggiunge e completa quanto previsto da norme regionali di settore, quali ad esempio, la previsione di cui alla l.r. 2 febbraio 2010 n. 6 che, all'art. 139, comma 5, così recita: "Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 137, commi 1 e 2, e la concessione dei contributi di cui al presente articolo, la Regione può promuovere accordi con gli enti locali e le CCIAA per attivare programmi di azioni coordinate. Gli accordi di cui al presente comma possono prevedere il trasferimento di risorse agli enti suddetti finalizzate alla concessione di contributi ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 138, comma 1, nonché lo svolgimento delle connesse attività amministrative".

Le presenti Linee guida aggiornano e sostituiscono le precedenti adottate con DGR del 27 maggio 2019, n. 1662.

1. Finalità

Le presenti Linee guida rispondono all'obiettivo di delineare il quadro entro il quale le Direzioni Generali, nell'ambito dell'Accordo per lo sviluppo economico e la competitività sottoscritto da Regione Lombardia e dal Sistema camerale lombardo, approvano le misure, adottano i relativi provvedimenti attuativi, con particolare riferimento ai provvedimenti di concessione di contributi e vantaggi economici a favore di soggetti pubblici o privati, tramite bandi o progetti, e individuano Unioncamere Lombardia quale Soggetto attuatore di tali interventi.

L'intento è, nell'ottica dei principi di semplificazione e trasparenza, di individuare con modalità univoche e standardizzate i contenuti e le condizioni minime da soddisfare per la stesura e l'adozione dei singoli provvedimenti assunti dalle Direzioni Generali di Regione Lombardia, laddove, in particolare, sia previsto il trasferimento di risorse in capo a Unioncamere Lombardia in quanto soggetto responsabile per l'attuazione delle misure e degli atti di assegnazione, concessione, erogazione e rendicontazione delle risorse ai beneficiari finali, soggetti pubblici o privati.

Con l'individuazione di tali contenuti si intende presidiare i processi di attuazione delle misure, nonché ridurre le potenziali aree di rischio in termini di trasparenza e conflitti di interesse ed evitare formazione di eventuali somme in giacenza presso l'ente intermedio oltre l'esercizio finanziario; ciò al fine di assicurare la piena tracciabilità delle operazioni e dei flussi finanziari da Regione Lombardia al beneficiario finale.

2. Oggetto e ambito di intervento

Le presenti linee guida sono volte a regolamentare processi e attività relative alla realizzazione di azioni che, per le loro finalità, target e specificità, sono svolte in collaborazione tra Regione Lombardia e il Sistema camerale lombardo a valere sull'Accordo per lo sviluppo economico e la competitività tra Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo.

L'Accordo, così come la sua articolazione biennale nel Programma Operativo (d'ora in poi, Programma), rappresentano la cornice programmatica entro cui si sviluppano

le misure e si trasferiscono i fondi, stanziati a copertura del finanziamento regionale, a Unioncamere Lombardia per l'attuazione delle stesse.

Pertanto, le Linee guida afferiscono alle azioni approvate a valere sul Programma di cui all'art. 2 dell'Accordo. Per ognuna di esse, ai fini dell'approvazione in Segreteria Tecnica, le Direzioni competenti, in raccordo con Unioncamere Lombardia, ne definiscono e articolano le caratteristiche principali nella Scheda-Azione di cui al successivo paragrafo 6.

3. Soggetti

Le presenti linee guida si rivolgono alle Direzioni Generali di Regione Lombardia le quali sono tenute ad applicarle per ogni provvedimento deliberativo ed attuativo delle misure di cui sopra, in coerenza con le indicazioni delle funzioni regionali in materia di bilancio, controllo di gestione e audit e secondo quanto previsto dal Piano Integrato delle Attività di Organizzazione (PIAO) – Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024-2026.

Unioncamere Lombardia ed in generale il Sistema camerale collaborano con Regione Lombardia all'attuazione delle presenti linee guida con l'obiettivo comune di garantire trasparenza, semplificazione e tracciabilità dei flussi informativi e finanziari nel rispetto della normativa vigente.

4. Soggetto Attuatore delle misure

Gli atti di approvazione della misura da parte della Direzione Generale disciplinano necessariamente e motivatamente l'individuazione del soggetto attuatore della misura stessa.

Unioncamere Lombardia in quanto Organismo di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett d) del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50, già inserita nell'elenco delle amministrazioni pubbliche nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n.196 pubblicato annualmente sulla Gazzetta Ufficiale, come previsto dall'articolo 4 dell'Accordo, è di norma individuato come soggetto attuatore delle azioni approvate a valere sul

Programma, in qualità di ente rappresentativo delle Camere di Commercio e in un'ottica di semplificazione dei rapporti tra la Pubblica Amministrazione e le imprese, al preciso scopo di far convergere le attività, le competenze, le risorse e gli strumenti in unico soggetto interlocutore nei confronti delle imprese e degli stakeholder territoriali.

Il soggetto attuatore non si configura come fornitore dei servizi destinati a beneficiari finali.

Come soggetto attuatore, Unioncamere Lombardia, pur rimanendo responsabile delle azioni, può avvalersi delle strutture camerali competenti, per territorio o materia, a cui affidare la concreta realizzazione delle stesse azioni, entro i limiti fissati dall'art. 13 delle Linee Guida.

5. Il Responsabile di procedimento

Le Direzioni Generali sono tenute a predisporre gli atti individuando le strutture cui attribuire la responsabilità del procedimento nonché le funzioni competenti per l'adozione dei provvedimenti, ai sensi dell'art. 9 della LR n.1/2012 e in ottemperanza a quanto previsto dalla L.241/90. La precisa individuazione del Responsabile di procedimento con le relative funzioni è necessaria per ridurre il rischio di frammentazione delle attività del procedimento, garantire una sempre maggiore tracciatura delle operazioni, delle responsabilità connesse nonché dell'osservanza del termine di conclusione. Il Responsabile di procedimento è nominato dal soggetto attuatore.

6. Azioni

Tutte le azioni avviate nell'ambito dell'Accordo sono puntualmente definite attraverso le Schede-Azione sottoposte all'approvazione della Segreteria Tecnica, in seduta o tramite consultazione telematica.

Tali schede riportano, in particolare, la descrizione delle finalità e modalità attuative dell'azione e individuano l'obiettivo strategico di riferimento del PRSS regionale, la tipologia di soggetti destinatari, i soggetti proponenti e i referenti dell'azione in

Segreteria Tecnica per parte camerale e regionale, i soggetti coinvolti nell'attuazione dell'azione, la sua pianificazione operativa con il relativo cronoprogramma ed il quadro economico attestante la copertura finanziaria per ciascuna delle parti e l'eventuale cofinanziamento da parte di soggetti terzi.

La Segreteria tecnica approverà unicamente le Schede-Azione compilate in modo completo in tutti i suoi elementi.

L'approvazione delle Schede-Azione è condizione per l'approvazione dell'azione attraverso provvedimenti amministrativi di competenza delle Direzioni Generali proponenti e costituisce l'atto di previa condivisione delle motivazioni inerenti ai casi di affidamento diretto di cui al par. 13.

7. Trasparenza

Con apposito provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Amministrazione Trasparente, ai sensi del D. Lgs 33/2013 e successive modifiche, le Direzioni Generali di Regione Lombardia determinano criteri, modalità e procedure regolanti gli atti di concessione di contributi e vantaggi economici come previsto dall'art. 12 della l. 7 agosto 1990 n. 241.

Gli obblighi di pubblicazione relativi ai contributi concessi ai beneficiari finali di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 sono assolti dal soggetto attuatore.

8. Copertura finanziaria, trasferimento risorse, erogazione dei contributi

La copertura finanziaria delle misure approvate nell'ambito dell'Accordo deve essere garantita in relazione ai singoli e distinti atti deliberativi da parte delle Direzioni Generali proponenti, previa verifica della sua disponibilità in sede di istruttoria ed approvazione dell'azione da parte della Segreteria Tecnica.

Relativamente alla quota di Regione Lombardia, per ogni azione le Direzioni dovranno individuare le risorse, i relativi capitoli di bilancio e l'annualità di competenza, sulla base dell'esigibilità dell'obbligazione, nonché esplicitare tali dati nella Scheda-Azione ai sensi del paragrafo 6 delle presenti linee guida.

L'assunzione degli atti di impegno da parte delle Direzioni Generali potrà comunque avvenire soltanto successivamente all'avvenuta istruttoria ed approvazione dell'azione in sede di Segreteria Tecnica (art. 3, c. 4 dell'Accordo) e come prescritto al par. 6 sopra citato nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata ai sensi del D. Lgs.118/2011.

Il cronoprogramma è la base di riferimento che regola i flussi finanziari tra Regione Lombardia ed il Soggetto Attuatore delle misure approvate a valere sull'Accordo.

Il Dirigente della Direzione Generale di riferimento determina il cronoprogramma di spesa assumendo i relativi impegni di spesa sul bilancio pluriennale.

Tale cronoprogramma di spesa terrà conto dell'avanzamento fisico degli interventi e delle tempistiche di invio e di verifica della rendicontazione di spesa da parte dei beneficiari, così come previsto dal bando o dal progetto. Modifiche del cronoprogramma di spesa a causa di ritardi nella realizzazione degli interventi comporteranno l'adeguamento dei relativi atti di impegno già assunti.

Regione Lombardia e Sistema camerale mettono a disposizione le risorse di propria competenza all'avvio del progetto o, per i bandi, al momento di individuazione dei beneficiari. Nel caso in cui le azioni siano pluriennali, le risorse saranno messe a disposizione in rate annuali.

Considerato che il cronoprogramma resta la base di riferimento per l'erogazione dei flussi finanziari e al fine di non creare giacenze di cassa e di consentire, nel contempo, al Soggetto attuatore di rispettare i termini di erogazione delle risorse ai beneficiari finali, Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia concorderanno le modalità di erogazione delle risorse prevedendo:

- nel caso di bandi a graduatoria, l'erogazione di una prima tranche, nel limite del 50%, al momento dell'approvazione del provvedimento di concessione che individua i beneficiari finali, salvo altro termine concordato tra le parti e indicato nel provvedimento stesso; una possibile seconda tranche – nel limite del 40% - sulla base dell'avanzamento dell'azione a fronte di una relazione intermedia da parte di Unioncamere Lombardia da cui si evidenzia l'andamento delle erogazioni

ai beneficiari finali relative alla prima tranche; il saldo a fronte della presentazione di una specifica richiesta che evidenzi l'ammontare delle rendicontazioni trasmesse dai beneficiari;

- nel caso di bandi a sportello ovvero sportello valutativo, l'erogazione di una prima tranche, nel limite del 70%, al momento dell'approvazione dell'Avviso attuativo dei criteri, salvo altro termine concordato tra le parti e indicato nel provvedimento stesso; una possibile seconda tranche – nel limite del 20% - sulla base dell'avanzamento dell'azione a fronte di una relazione intermedia da parte di Unioncamere Lombardia da cui si evidenzi l'andamento delle erogazioni ai beneficiari finali relative alla prima tranche; il saldo a fronte della presentazione di una specifica richiesta che evidenzi l'ammontare delle rendicontazioni trasmesse dai beneficiari;
- nel caso di progetti, la liquidazione di una prima tranche, fino al 70%, a fronte della determina o di altro atto deliberativo del Soggetto attuatore attestante l'avvio del progetto; una possibile seconda tranche a fronte dell'avanzamento del progetto sulla base della relazione intermedia; l'erogazione del saldo a fronte della conclusione del progetto, sulla base della relazione finale trasmessa dal Soggetto Attuatore alla Direzione competente.

Le modalità di trasferimento delle risorse regionali al Soggetto attuatore dovranno essere specificate in sede di approvazione della misura (atto della Direzione generale proponente).

La liquidazione da parte del Soggetto attuatore ai beneficiari finali e agli eventuali soggetti operativi, di norma avviene solo previa ricezione delle relative risorse regionali e previa effettuazione delle attività istruttorie e dei necessari controlli sull'esecuzione delle operazioni. Se la misura prevede l'erogazione di acconti ai beneficiari finali privati, nessun acconto sarà erogato da parte del Soggetto Attuatore se non previa presentazione delle idonee garanzie fideiussorie; in tali casi, il trasferimento delle risorse regionali avverrà solo in presenza di attestazione di Unioncamere Lombardia dell'esistenza di idonee fideiussioni, completa degli estremi delle stesse, e secondo le modalità previste nella DGR 24/05/2011 n. 1770 e s.m.i..

Le Direzioni Generali predispongono adeguati strumenti di monitoraggio dei flussi finanziari al fine di tracciare in modo sistematico e continuativo l'effettivo utilizzo delle risorse, la loro destinazione finale ed i tempi di erogazione, assicurando che il Soggetto attuatore non abbia somme giacenti al termine dell'esercizio.

A tal fine, il Soggetto attuatore, nei termini indicati al paragrafo 10, trasmette report periodici sullo stato di avanzamento finanziario delle azioni e delle relative rendicontazioni e rende accessibili le piattaforme di gestione dei bandi, secondo modalità operative definite tra le parti e coerenti con quanto indicato al paragrafo 9.

Le eventuali economie al termine della misura presso Unioncamere Lombardia devono rientrare nelle disponibilità del bilancio regionale.

9. Semplificazione e gestione dei Bandi

Per la definizione di bandi e misure agevolative, dove sia previsto il trasferimento di risorse regionali a Unioncamere Lombardia, devono essere utilizzati gli strumenti di supporto e i format previsti per la semplificazione dei bandi regionali approvati con DGR n. 5500 del 2/08/2016, DGR n. 6000 del 19/12/2016, e DGR n. 6642 del 29/05/2017 (e relativi allegati).

Al fine di gestire con procedure informatiche e tracciabili i bandi previsti all'interno dell'Accordo, Unioncamere Lombardia si impegna a garantire la piena accessibilità da parte dei referenti regionali di tutte le piattaforme in uso anche attraverso l'integrazione delle piattaforme di Regione Lombardia e del Sistema camerale.

10. Monitoraggio e Rendicontazione

Le Direzioni Generali sono tenute ad assicurare un continuo e sistematico monitoraggio dell'avanzamento delle misure attraverso proprie procedure di controllo interno (meglio infra descritta al paragrafo 11) nonché l'integrazione dei sistemi informativi.

Unioncamere Lombardia e la Direzione Generale competente condividono tempi e modalità di reporting, sui dati relativi alle concessioni, erogazioni parziali e/o finali dei

contributi in linea con le specificità della misura, oltre ad una pianificazione delle previsioni di spesa e delle relative erogazioni come previsto al paragrafo 8.

Oltre a ciò, la Segreteria Tecnica coordina il monitoraggio sull'avanzamento fisico e finanziario delle azioni definendo modalità e strumenti utili a verificare lo stato di realizzazione del Programma e, più in generale, dell'insieme delle azioni in corso.

Unioncamere Lombardia ha la responsabilità della gestione ed erogazione dei contributi ai soggetti beneficiari, delle connesse attività di verifica della rendicontazione delle spese sostenute nonché delle responsabilità inerenti ai controlli documentali previsti dai provvedimenti e bandi, d'intesa con le Direzioni Generali competenti.

L'attività di rendicontazione ha lo scopo di garantire la corretta esecuzione finanziaria dei progetti inseriti nel Programma e ammessi al contributo finanziario, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di riferimento.

Per quanto riguarda le disposizioni relative a:

- Modalità di erogazione dei contributi (in linea con quanto previsto al par. 8)
- Condizioni di ammissibilità della spesa
- Tipologie di spesa ammissibile/Documentazione spese ammissibili
- Documenti giustificativi di spesa e dei pagamenti
- Richiesta di erogazione acconti/saldo contributo (e relativa compilazione della domanda con gli allegati sullo stato di avanzamento progetti- report finale, budget intermedio e finale)
- Attività consultiva di controllo e verifica
- Elenco dei beneficiari nel caso di progetti integrati con un soggetto capofila
- Casi di rimodulazione/revoche contributi

dovranno trovare applicazione le norme di contabilità regionale, le procedure contabili di Unioncamere Lombardia e le procedure dei sistemi di gestione e controllo, per quanto applicabili.

I provvedimenti attuativi delle Direzioni devono specificare le modalità di rendicontazione delle misure ai sensi del presente paragrafo e coerentemente con quanto previsto nel par. 8.

Per ogni azione di cui sia soggetto attuatore, Unioncamere Lombardia dovrà pertanto trasmettere alla Direzione Generale competente una relazione finale sullo stato conclusivo delle attività insieme con la rendicontazione delle erogazioni a saldo (con chiusura della rendicontazione/certificazione dell'avvenuta rendicontazione conclusiva). Per i progetti Unioncamere Lombardia trasmetterà insieme alla relazione finale le fatture collegate al progetto emesse a favore di tali soggetti da parte di fornitori di beni e servizi, nei casi in cui nella realizzazione del progetto Unioncamere si avvalga di soggetti terzi e strutture camerali competenti per materia e per territorio.

Con riferimento alle funzioni e ai soggetti previsti preposti alle attività di controllo, monitoraggio e valutazione dell'attuazione dell'Accordo, e dei relativi Programmi Operativi si rinvia agli articoli 3, 4 e 6 del medesimo.

11. Controlli

Le Direzioni Generali applicano le misure preventive per l'attenuazione dei rischi in materia di corruzione e conflitto di interessi, come previsto dal Piano Integrato di Attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026 – Sezione 2.4 Rischi corruttivi e Trasparenza di cui alla DGR del 29 gennaio 2024, n. 1778 e successivi aggiornamenti.

Le Direzioni generali attuano d'intesa con il soggetto Attuatore le dovute azioni di prevenzione del rischio, quali ad esempio:

- le verifiche documentali integrative rispetto a quelle di competenza del soggetto attuatore, ove previsto dai bandi di riferimento (quali la verifica della veridicità delle Dichiarazioni ex DPR 445/2000, controlli interni su procedimenti, atti e documentazione, controlli sui giustificativi di spesa) e le verifiche mediante l'utilizzo di banche dati specifiche per realizzare controlli incrociati e condivisione di informazioni;
- un piano di controllo sugli interventi sia in fase di realizzazione sia in fase di chiusura delle attività, con controlli in loco a campione, anche successivi all'erogazione dei finanziamenti, presso le sedi dei beneficiari finali;

- le misure di organizzazione del lavoro idonee a favorire la separazione delle funzioni, la non concentrazione delle attività su un unico centro di responsabilità e la tracciabilità;
- l'utilizzo di sistemi informatici preposti alla gestione di bandi e progetti.

Con riferimento ai Bandi in cui il soggetto Attuatore è responsabile del procedimento di concessione Unioncamere Lombardia costituisce appositi Nuclei di valutazione o Commissioni cui affidare la valutazione di merito dei progetti candidati, composti da funzionari regionali e camerali e/o ove richiesto per la complessità e specificità degli argomenti oggetto della misura da esperti individuati nel rispetto della normativa vigente in materia di acquisizione di servizi e consulenze. Ai componenti di tali organismi va richiesta la dichiarazione sostitutiva di certificazione in materia di conflitto di interessi.

12. Aiuti di Stato

Le Direzioni Generali si attengono alle procedure regionali adottate in attuazione della normativa vigente in materia di Aiuti di Stato.

Analogamente la Direzione Generale è tenuta ad assicurare la trasmissione puntuale delle informazioni relative alle agevolazioni concesse alle imprese sotto qualsiasi forma, ai fini dell'invio delle stesse al Ministero dell'Economia e delle Finanze, compresa l'alimentazione del Registro Nazionale degli Aiuti (RNA).

Per quanto riguarda le misure affidate in gestione a Unioncamere Lombardia, questa provvede direttamente e sistematicamente alla trasmissione dei flussi informativi previsti per legge.

13. Appalti

Per i bandi e i progetti gestiti da Unioncamere Lombardia, qualora sia previsto, l'affidamento di incarichi a soggetti esterni è attuato nel rispetto della normativa

vigente per la pubblica amministrazione in tema di procedure d'appalto e affidamenti diretti.